

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18

FAX 0422.559.618

MAIL: info@ordineavvocatitreviso.it

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it

SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 4925

Treviso, lì 03/09/2016

**CIRCOLARE N. 10/2016**

**A tutti gli Avvocati**

**A tutti i Mediatori**

**CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC**

**OGGETTO: MEDIA CONCILIAZIONE: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'OMF;  
INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI DI INTERESSE DEL MEDIATORE; INVITO AD UN CORRETTO  
SVOLGIMENTO DELLE MEDIAZIONI**

## **MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'OMF**

Gentili Colleghi,

purtroppo il nostro Organismo di Mediazione, da quando è stato istituito fino ad oggi, ha maturato insoluti per oltre €. 40.000,00=. Trattasi essenzialmente di indennità per i mediatori che non sono state corrisposte dalle parti ! Come ben sapete è l'Organismo a dover corrispondere ai mediatori le indennità maturate. Anche se il nostro regolamento (art. 22, comma 2) prevede che le indennità debbano essere versate *“per l'intero prima dell'incontro di mediazione”*, è *“cattiva”* abitudine che vengano invece versate alla fine della mediazione e, in alcuni casi, che non vengano neppure versate ! Sempre all'art. 22, comma 7, è previsto che *“L'indennità deve essere versata entro il termine di giorni 5 dal primo incontro di mediazione e di cui all'art. 15 bis, comma 1, lett. a), ove le parti abbiano dichiarato a verbale la disponibilità di procedere nella mediazione”* ma, come detto, tale termine non viene mai rispettato.

Ciò ha reso necessario pubblicare un bando per conferire l'incarico a due colleghi per il recupero delle indennità non versate per una prima tranche ed è di prossima pubblicazione un nuovo bando per i crediti maturati fino ad oggi.

Posto che il nostro Organismo deve avere un bilancio *“autosufficiente”* e non deve gravare su quello dell'Ordine (come invece sta accadendo adesso), uniformandoci a quanto prevedono la maggior parte degli altri Organismi istituiti presso i Consigli dell'Ordine, abbiamo ritenuto opportuno introdurre essenzialmente due **modifiche al nostro regolamento**.

La prima riguarda l'improcedibilità della mediazione se non vengono prima versate le dovute indennità.

Abbiamo pertanto modificato l'art. 15 bis, comma 1, lett. a), l'art. 16, comma 2 e l'art. 22, commi 2, 7.

Vorrete pertanto prendere buona nota di tale modifica perché se al primo incontro le parti hanno già una mezza intenzione di entrare in mediazione, dovranno già aver versato le relative indennità;

diversamente scatterà un rinvio per consentire di regolarizzare i dovuti versamenti. Se non doveste entrare in mediazione e le parti avessero già versato le indennità, verrà loro restituito quanto versato. Inoltre, in caso di mancato versamento delle indennità, l'Organismo potrà in ogni momento sospendere il procedimento di mediazione.

La seconda non è una modifica, ma è una novità e riguarda una trattenuta percentuale a favore dell'Organismo sulle indennità spettanti ai mediatori.

Tutti gli organismi di tutti i Consigli degli Ordini (salvo rarissime eccezioni) hanno dovuto introdurre questa previsione per necessità di bilancio.

Le percentuali mediamente trattenute vanno dal 20% al 50% e noi abbiamo ritenuto di contenerla nel minimo generalmente applicato e cioè nella misura del 20%.

Posto che le spese di avvio del procedimento che vengono versate (€ 40,00 + IVA) non sono sufficienti a coprire le spese di gestione del nostro Organismo (segreteria, spese di cancelleria, ecc.), l'indennità che verrà trattenuta servirà innanzitutto a coprire tali costi.

In secondo luogo, verrà inizialmente utilizzata per coprire gli insoluti ad oggi maturati e necessaria quindi per pagare le indennità ai mediatori.

Sanati gli insoluti, quello che avanza verrà utilizzato per organizzare corsi di formazione specifici per i nostri mediatori e/o per altre iniziative del nostro Organismo, senza così gravare sul bilancio dell'Ordine.

Il nostro regolamento, all'art. 22, commi 8 e 9, già prevede che, in caso di divergenza tra le parti sul valore del procedimento, decide l'Organismo. Spesso però accade che tali divergenze vengano rimesse all'Organismo solo a procedimento definito. Ciò talvolta può creare delle situazioni di imbarazzo e non poche divergenze tra l'Organismo e i legali delle parti. Ad evitare tutto questo abbiamo modificato il comma 9 prevedendo che *“qualora vi sia divergenza sul valore del procedimento tra le parti o tra le parti e il mediatore, sia all'inizio del procedimento, sia a seguito delle domande introdotte per effetto dell'adesione alla procedura, sia quando all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori rispetto allo scaglione determinato inizialmente, alla sua determinazione decide l'Organismo, nella persona del suo Coordinatore, al quale il procedimento deve immediatamente essere rimesso”*. Invitiamo pertanto tutti a non attendere la definizione del procedimento per segnalare un valore diverso rispetto a quello dichiarato inizialmente, ma ad invitare il mediatore a rimettere subito la questione all'Organismo, ciò anche al fine di invitare le parti a provvedere immediatamente agli eventuali versamenti integrativi.

Ultima modifica al nostro regolamento che Vi segnaliamo, sempre in tema di determinazione del valore del procedimento, è quella del secondo periodo dell'art. 22, comma 10.

Spesso si pone il problema di quale indennità debba essere versata (in sede di divisione ereditaria o di scioglimento di comunioni) quando più parti promuovano insieme la mediazione o vi aderiscano. Ebbene, abbiamo previsto e specificato che ciascun condividente dovrà versare un'indennità corrispondente al valore della sua quota.

## **-“INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTI DI INTERESSE DEL MEDIATORE”;**

Come ricorderete, le modifiche introdotte dal D.M. 4 agosto 2014 n. 139, pubblicato in G.U. n. 221 del 23.09.2014 ed entrato in vigore il giorno successivo (24.09.2014), avevano introdotto l’art. 14 bis al D.M. 18.10.2010 che così recitava:

*“1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali.*

*2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.*

*3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.”*

Tali incompatibilità avevano giustamente suscitato le contestazioni degli avvocati che erano soci o associati di un mediatore iscritto al nostro Organismo ovvero che esercitavano la professione negli stessi locali (vedi parti sopra sottolineate).

Ebbene tali incompatibilità sono state “spazzate via” dalla sentenza del TAR Lazio n. 3989/2016, che ha avuto una notevole eco (e che è stata pronunciata grazie ad un ricorso promosso dal Coordinamento della Conciliazione Forense, di cui facciamo orgogliosamente parte). Nonostante tale importante novità, molti Colleghi continuano a chiederci se possono promuovere una mediazione nel nostro Organismo dove un loro collega di studio è iscritto come mediatore.

Con buona pace di tutti Vi alleghiamo la citata sentenza.

Ricordiamo comunque a tutti che continuano comunque a valere e ad applicarsi le incompatibilità ed i conflitti di interesse di cui all’art. 62 del Codice Deontologico, di cui alleghiamo uno stralcio.

## **- INVITO AD UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE MEDIAZIONI**

Consentiteci infine di rivolgervi un semplice invito. Siamo ahimè consapevoli che molti Colleghi non credono nella mediazione perché la ritengono una inutile perdita di tempo.

Per talune materie però la mediazione è obbligatoria ed è condizione di procedibilità: D.Lvo 28/2010, art. 5 commi 1bis e 2. Ciascuno è libero di pensarla come vuole, ma è un istituto che, se correttamente applicato, può essere molto efficace e risolutivo delle controversie, facendo risparmiare ai clienti tempo e denaro. Spesso accade che in mediazione, dove è obbligatoria l'assistenza di un legale, non solo le parti non compaiano mai, ma neppure il loro legale, sostituito da un collega o da un dottore che nulla sa dell'oggetto della controversia. Non far partecipare le parti alla mediazione e/o delegare qualcuno che è del tutto estraneo, oltretutto impreparato, non è certo il modo migliore per affrontare una mediazione. Invitiamo pertanto tutti i Colleghi ad una maggiore sensibilizzazione, anche per rispetto nei confronti dei nostri Colleghi Mediatori.

Con i migliori saluti.

IL REFERENTE PER LA  
LA MEDIAZIONE

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Aliprandi

Avv. Massimo Sonego

Allegati:

- modifiche al Regolamento (il Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul portale del Ministero)
- sentenza n. 3989/2016 Tar Lazio;
- estratto art. 62 Codice Deontologico;